

Senato della Repubblica
BILANCIO (5^a)

GIOVEDÌ 30 MAGGIO 2013
14^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

La seduta inizia alle ore 11,20.

IN SEDE REFERENTE

(662) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il presidente AZZOLLINI, stante la necessità di proseguire i contatti tra i Gruppi parlamentari ed il Governo, al fine di individuare i punti di mediazione su alcune tematiche di comune interesse, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 11,25, riprende alle ore 12,30.

Il PRESIDENTE avverte che sono ancora in corso incontri informali tra i Relatori ed il Governo, al fine di addivenire alla formulazione di emendamenti che individuino punti di mediazione tra le diverse posizioni.

Confida pertanto di poter acquisire tali emendamenti per le ore 15 avvertendo che da tale momento decorrerà il termine di trenta minuti per presentare gli eventuali subemendamenti. Reputa, quindi, opportuno posticipare alle ore 15,30 la seduta pomeridiana già convocata per le ore 14.

La Commissione conviene.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) annuncia il ritiro di tutti gli emendamenti a propria firma precedentemente accantonati, evidenziando come lo stallo negli incontri tra i Relatori ed il Governo rischi di compromettere la conversione in legge di un decreto che, malgrado alcuni aspetti di criticità, risulta fortemente atteso dal mondo economico-produttivo.

Il PRESIDENTE revoca l'inammissibilità dell'emendamento 10.31.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI avverte che sono pervenuti gli emendamenti 1.1000 dei Relatori e cinque subemendamenti (allegati al resoconto di seduta). Invita, pertanto, i Relatori a procedere con l'illustrazione della proposta 1.1000

Il relatore D'ALI (PdL) illustra la proposta 1.1000, soffermandosi sulle previsioni normative concernenti: l'apparato sanzionatorio volto a fronteggiare le inadempienze alle norme del decreto-legge, il coinvolgimento dell'ANCI e dell'UPI nella procedura di ripartizione dei pagamenti, la cessione della garanzia dello Stato a favore di istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie e internazionali, l'ordine cronologico dei pagamenti; l'estensione dell'ambito applicativo del decreto ai crediti verso i professionisti; alcuni interventi sulla finanza locale delle regioni a statuto speciale, nonché una norma di interpretazione autentica in tema di acquisizione degli immobili da parte degli enti locali.

Il relatore SANTINI (PD), nel rinviare all'illustrazione fatta dal relatore D'Ali, fa presente l'opportunità di recepire nel testo dell'emendamento il subemendamento 1.1000/5, presentato dal senatore Lai, che interviene sulla regolamentazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Sardegna.

La senatrice LEZZI (M5S) esprime preoccupazione per gli effetti finanziari connessi al comma 11-*bis* dell'articolo 6, concernente i pagamenti dei crediti vantati dagli operatori del settore ippico nei confronti dell'ex ASSI, ritenendo che sarebbe opportuno acquisire su tale norma un'apposita Relazione tecnica.

Formula, poi, un giudizio critico sull'articolo 5-*bis*, stante il fatto che la cessione della garanzia dello Stato in favore delle istituzioni finanziarie internazionali potrebbe comportare un'ingerenza del Fondo monetario internazionale sulle finanze pubbliche italiane.

Dopo aver ribadito il problema dei tempi della certificazione dei debiti delle pubbliche amministrazioni, evidenzia la scarsa chiarezza normativa dell'articolo 10-*bis*, concernente l'interpretazione autentica del divieto, per gli enti locali, di acquistare immobili a titolo oneroso.

Il senatore SANGALLI (PD) pur esprimendo apprezzamento per l'ottimo lavoro dei Relatori, chiede chiarimenti sulle ragioni della norma concernente i pagamenti dei crediti vantati dagli operatori del settore ippico nei confronti dell'ex ASSI. Altresì, lamenta il mancato recepimento, nell'emendamento dei Relatori, delle analoghe proposte 9.1 e 9.2 sulle compensazioni tra i debiti delle pubbliche amministrazioni e i debiti tributari delle imprese.

Dopo un intervento incidentale del senatore ENDRIZZI (M5S), volto a ribadire la situazione di sofferenza delle imprese creditrici delle pubbliche amministrazioni, interviene il senatore Luigi MARINO (SCPI) che preannuncia la presentazione in Assemblea di un ordine del giorno sulla tematica della cessione *pro soluto* e *pro solvendo*. Altresì, evidenzia la possibile contraddittorietà tra l'articolo 5-*bis* e il comma 9-*bis* dell'articolo 7. Da ultimo, rileva l'opportunità di espungere dalla proposta dei Relatori il comma 1-*ter* dell'articolo 6.

Il senatore FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI), al fine di chiarire le perplessità avanzate da altri senatori, si sofferma sulla portata applicativa dell'articolo 10-*bis*, chiarendone la *ratio legis*, e fornendo rassicurazioni sulla salvaguardia dei meccanismi del Patto di stabilità interno.

Il senatore URAS (Misto-SEL) rileva come l'articolo 10-*bis* estenda in maniera preoccupante la possibilità, per gli enti locali, di acquistare immobili a titolo oneroso, in contrasto con le politiche di contenimento della spesa pubblica.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE dà la parola al rappresentante del Governo per l'espressione del parere sull'emendamento dei Relatori.

Il sottosegretario GIORGETTI formula un parere complessivamente positivo sull'emendamento 1.1000, osservando, tuttavia, come il capoverso 17-*quater* dell'articolo 1, nell'attenuare le sanzioni per gli enti locali che non abbiano rispettato, nell'anno 2012, il Patto di stabilità interno, in conseguenza del pagamento dei debiti indicati dal comma 1 dell'articolo 1, possa penalizzare i comuni virtuosi, oltre a presentare delle difformità rispetto alle intese raggiunte tra il Governo e le autonomie territoriali: su tale aspetto, si rimette, quindi, alla valutazione della Commissione.

Per quanto concerne, poi, il comma 11-*bis* dell'articolo 6, riguardante i pagamenti dei crediti vantati dagli operatori del settore ippico, ribadisce il parere contrario già formulato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, stante il fatto che tale norma interviene a disciplinare una procedura che potrebbe essere gestita anche senza un intervento di tipo legislativo.

Dopo aver espresso perplessità sull'articolo 10-*bis*, illustra poi la *ratio legis* dell'articolo 5-*bis* sulla cessione della garanzia dello Stato a favore di istituzioni finanziarie, evidenziando come il riferimento alla data del 31 dicembre 2012 rappresenti una garanzia per lo Stato, al fine di prevenire incongruità nella copertura finanziaria.

Da ultimo, rileva come il tema delle compensazioni affrontato dal senatore Sangalli debba trovare una soluzione strutturale in sede di delega fiscale e si ripromette, sul punto, di trasmettere alla Commissione una nota esplicativa dell'Agenzia delle entrate.

Il PRESIDENTE invita, quindi, i Relatori e il Governo ad esprimersi sui subemendamenti all'emendamento 1.1000.

I RELATORI si esprimono favorevolmente sui subemendamenti 1.1000/2 e 1.1000/5, mentre formulano un parere contrario sui restanti subemendamenti.

Il sottosegretario GIORGETTI esprime una valutazione conforme a quella dei Relatori, fatta eccezione per il subemendamento 1.1000/5, su cui si rimette alla Commissione.

Il relatore SANTINI (PD) chiede, poi, chiarimenti sulla posizione del Governo circa il capoverso 17-*quater* dell'articolo 1, in tema di allentamento delle sanzioni del Patto di stabilità interno conseguenti al pagamento dei debiti degli enti locali.

Il senatore SPOSETTI (PD) rileva la necessità che, su tale punto, le posizioni dei Relatori e quelle del Governo trovino una sintesi, evitando che tale incomprendimento ricada sulla Commissione.

Il relatore D'ALI (PdL) interviene incidentalmente per ribadire la bontà del capoverso 17-*quater* dell'articolo 1, anche al fine di dare attuazione completa alla normativa europea volta a prevenire i ritardi nei pagamenti dei debiti delle amministrazioni pubbliche.

Il relatore SANTINI (PD), nel ricollegarsi a quanto testé formulato dal relatore D'Alì, chiede al Governo se sia opportuno specificare che l'esclusione della sanzione venga limitata a quegli enti locali che, avendo già pagato i propri debiti nell'anno 2012 non abbiano chiesto le anticipazioni finanziarie previste dal decreto-legge in esame.

La senatrice LEZZI (M5S) evidenzia come l'aggravio dei meccanismi sanzionatori nei confronti degli enti locali inadempienti finisca per determinare un aggravio a carico delle imprese creditrici.

Il sottosegretario GIORGETTI precisa come il capoverso 17-*quater* dell'articolo 1 rappresenti indubbiamente un punto di equilibrio tra le posizioni del Governo e quelle dei Relatori; pur ribadendo come la suddetta previsione risulti lievemente disallineata rispetto agli accordi raggiunti tra l'Esecutivo e le autonomie territoriali, fa presente come tale norma sia comunque coerente con il quadro normativo disegnato dall'intero decreto; pertanto, ribadisce di rimettersi alla valutazione dei senatori, ritenendo opportuno che debba essere la Commissione, nella sua sovranità, ad assumere la decisione finale.

Il senatore SPOSETTI (PD) apprezza il chiarimento testé formulato dal rappresentante del Governo.

I RELATORI, prima di passare alla votazione, riformulano l'emendamento 1.1000 in un testo 2 (allegato al resoconto di seduta), dal quale viene soppresso il capoverso 11-*bis* dell'articolo 6, sui pagamenti dei crediti nel settore ippico, mentre viene inserita una modifica al comma 5 dell'articolo 11, in coerenza con il subemendamento 1.1000/5.

Alla luce di tale riformulazione, la senatrice LEZZI (M5S) ritira i subemendamenti 1.1000/2 e 1.1000/3, considerato che il testo 2 dell'emendamento 1.1000 reca l'espunzione del comma 11-*bis* dell'articolo 6.

Analogamente, il senatore LAI (PD) ritira il subemendamento 1.1000/5.

Viene quindi posto in votazione e respinto il subemendamento 1.1000/1, mentre il subemendamento 1.1000/4 viene dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Si passa, quindi, alla votazione dell'emendamento 1.1000 (testo 2).

Il senatore URAS (Misto-SEL) annuncia il proprio voto di astensione, esprimendo particolare contrarietà sull'articolo 10-*bis* e, al contrario, formulando apprezzamento per il recepimento della modifica al comma 5 dell'articolo 11, sulla regolamentazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Sardegna.

La senatrice LEZZI (M5S) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo, in quanto l'articolo 5-*bis* rischia di configurare una cessione della garanzia dello Stato in favore del Fondo monetario internazionale.

L'emendamento 1.1000 (testo 2) viene, quindi, messo in votazione e approvato.

Il PRESIDENTE comunica che, in ragione dell'intervenuta approvazione dell'emendamento 1.1000 (testo 2), devono ritenersi assorbiti gli emendamenti 1.11, 1.12, 1.13, 1.45, 1.46, 1.61, 2.10, 2.11, 2.12, 6.1, 6.9, 6.19, 6.20, 7.2, 7.3, 7.27, 10.14, 10.15, 10.31, 10.38, 10.39, 10.40, 10-bis.2, 11.2 (secondo capoverso) e 12.3.

Ricorda, altresì, che nella seduta antimeridiana di oggi il senatore Uras ha comunicato di voler ritirare gli emendamenti 1.27, 2.15, 2.16, 3.12, 6.8 e 7.17, presentati dal suo Gruppo.

Pone, dunque, separatamente ai voti, gli emendamenti 1.1, 1.3, 1.8, 1.10, 1.14, 1.24, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.60, 2.3, 2.4, 2.17, 2.18, 3.1, 3.2, 3.8, 3.9, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6-bis.0.1, 7.1, 7.4, 7.5, 7.7, 7.8, 7.11, 7.13, 7.14, 7.15, 7.18, 7.19, 7.23, 7.24, 7.25, 7.28, 7.31, 7.32, 7.33, 7.34, 8.3, 8.4, 9.1, 9.2, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17, 9.23, 9.0.1, 9.0.2, 10.1, 10.2, 10.3, 10.13, 10.27, 10-bis.3, 10-bis.0.1 (testo 2), 11.1, 11.2 (primo capoverso), 11.3 e 12.1, già accantonati nella seduta notturna di ieri, che risultano respinti.

Pone, quindi, ai voti tutti gli ordini del giorno presentati che si intendono tecnicamente respinti ai fini della loro ripresentazione in Assemblea.

La Commissione conferisce, infine, mandato ai Relatori a riferire favorevolmente sul provvedimento in titolo all'Assemblea, nel testo modificato, autorizzandoli altresì a chiedere al Presidente del Senato di poter riferire oralmente.

La seduta termina alle ore 18.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI N. 662

1.1000/1

LEZZI, BULGARELLI, ENDRIZZI, BERTOROTTA, MOLINARI

All'emendamento 1.1000, all'articolo 5-bis, sostituire le parole: "di istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie e internazionali", con le seguenti: "della Cassa depositi e prestiti".

1.1000/2

LEZZI, BULGARELLI, ENDRIZZI, BERTOROTTA, MOLINARI

All'emendamento 1.1000, all'articolo 6, sopprimere il comma 11-bis.

1.1000/3

LEZZI, BULGARELLI, ENDRIZZI, BERTOROTTA, MOLINARI

All'emendamento 1.1000, all'articolo 6, al comma 11-bis, sopprimere l'ultimo periodo.

1.1000/4

BARANI

All'articolo 11, dopo il comma 8-bis, aggiungere i seguenti:

8-ter. La comunicazione di cui all'articolo 6, comma 9, limitatamente alle regioni sottoposte ai piani di stabilizzazione finanziaria, di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è inviata entro il 30 settembre 2013.

8-quater. Al fine di non pregiudicare il conseguimento degli obiettivi finanziari già programmati, i piani di pagamento dei debiti previsti dalle disposizioni di cui al Capo I tengono conto delle modalità di effettuazione dei pagamenti previste nei piani di pagamento predisposti dalle regioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 22 maggio 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

8-quinquies. Le maggiori risorse rivenienti dall'aumento automatico delle misure di cui all'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e non utilizzate per le finalità ivi indicate possono essere destinate, dalle regioni sottoposte ai piani di stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al pagamento delle rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità di cui al Capo I".

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la presente: "(Misure per l'equilibrio finanziario della Regione Siciliana, della Regione, Piemonte e delle Regioni sottoposte ai piani di stabilizzazione finanziaria, nonché per la programmazione regionale del Fondo per lo Sviluppo e la coesione)".

1.1000/5

LAI

All'articolo 11, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

" Fatte salve le previsioni dell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dai commi 1 e 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di dare piena applicazione secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 118 del 2012 al nuovo regime regolatore dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Autonoma della Sardegna, disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 834, della legge n. 296 del 2006, tenendo conto degli stanziamenti di competenza e cassa allo scopo previsti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e nel bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze concorda con la Regione Autonoma della Sardegna, con le procedure di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le modifiche da apportare al Patto di stabilità interno per la regione Sardegna".

1.1000

I RELATORI

All'articolo 1, sostituire il comma 4, con il seguente:

" 4. Su segnalazione del collegio dei revisori dei singoli enti locali, la Procura regionale competente della Corte dei conti esercita l'azione nei confronti dei responsabili dei servizi interessati che, senza giustificato motivo, non hanno richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalità di cui al comma 2, ovvero non hanno effettuato, entro l'esercizio

finanziario 2013, pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi. Nei confronti dei soggetti di cui al periodo precedente e degli eventuali corresponsabili, per i quali risulti accertata la responsabilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente. Sino a quando le sentenze di condanna emesse ai sensi della presente disposizione non siano state eseguite per l'intero importo, esse restano pubblicate, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, sul sito istituzionale dell'ente, con l'indicazione degli estremi della decisione e della somma a credito.";

al comma 14, dopo le parole: «responsabile finanziario dell'ente» aggiungere le seguenti: «ovvero da altra persona formalmente indicata dall'Ente, come previsto all'articolo 3, comma 6» ;

dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

"17-bis. All'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole "sono versate" sono sostituite dalle seguenti: "sono comunque ed inderogabilmente versate".

17-ter. All'articolo 6, comma 15-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135, è aggiunto il seguente periodo: " I contributi di cui al presente comma sono altresì esclusi dalle riduzioni a compensazione disposte in applicazione dell'articolo 6, comma 14, del presente decreto-legge".

17-quater. Agli enti locali che non hanno rispettato nell'anno 2012 i vincoli del patto di stabilità in conseguenza del pagamento dei debiti di cui al comma 1, la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lett. a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica limitatamente all'importo non imputabile ai predetti pagamenti.";

All'articolo 2

al comma 5, dopo le parole: «responsabile finanziario della Regione», aggiungere le seguenti: «ovvero da altra persona formalmente indicata dalla Regione, di cui all'articolo 3, comma 6». ;

al comma 6 dopo le parole: "residui passivi" inserire le seguenti: "in via prioritaria di parte capitale" e alla fine del comma aggiungere il seguente periodo: "Ogni regione provvede a concertare con le Anci e le Upi regionali il riparto di tali pagamenti". ;

All'articolo 5

dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

"Art. 5-bis (Cessione della garanzia dello Stato a favore di istituzioni finanziarie)

1. Senza aggravio dei potenziali oneri per l'erario, per consentire l'integrale pagamento dei debiti della Pubblica amministrazione maturati alla data del 31 dicembre 2012, nonché per motivate esigenze economico-finanziarie, il Ministero dell'economia e delle finanze può autorizzare la cessione di garanzia dello Stato a favore di istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie e internazionali.";

All'articolo 6

al comma 1, premettere il seguente: "01. Al comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 28 gennaio 2009, n. 2, sostituire le parole: «forniture e appalti» con le seguenti: «forniture, appalti e prestazioni professionali»;

al comma 1-bis, dopo le parole: "con le associazioni di categoria del sistema creditizio" inserire le seguenti: "e le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale";

al comma 1-ter, dopo le parole: "società" inserire le seguenti: ", inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196". ;

al comma 9, prima dell'ultimo periodo, aggiungere le seguenti parole: "Entro il 5 luglio 2013, le pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 pubblicano sul proprio sito internet l'elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali è stata effettuata comunicazione ai sensi del primo periodo del presente comma, indicando l'importo e la data prevista di pagamento comunicata al creditore. La mancata pubblicazione è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I dirigenti responsabili sono assoggettati altresì ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella certificazione del credito». Conseguentemente, all'ultimo periodo, sopprimere le parole: «del terzo periodo». ;

dopo il comma 11, aggiungere il seguente: "11-bis. Per accelerare i pagamenti dei crediti vantati dagli operatori del settore ippico nei confronti dell'ex ASSI, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, senza oneri per il bilancio dello Stato, può delegare fino al 31 dicembre 2013, un dirigente ad utilizzare i conti correnti già intestati alla medesima Agenzia, con possibilità di riversare sui predetti conti le disponibilità destinate alle finalità ippiche presenti sullo stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'anno 2013. Le operazioni effettuate saranno oggetto di rendicontazione al termine della gestione.";

All'articolo 7

al comma 1, dopo le parole: "Forniture e appalti", aggiungere le seguenti: "e obbligazioni relative a prestazioni professionali,". Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: "forniture e appalti", aggiungere le seguenti: "e obbligazioni relative a prestazioni professionali";

al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: "possono indicare" con le seguenti: «devono indicare»;

- al comma 9-bis, aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche mediante la concessione nell'anno 2014 della garanzia dello Stato al fine di agevolare la cessione dei relativi crediti a banche e ad altri intermediari finanziari, nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica.";

All'articolo 10

al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente: "d) Non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, salvo che nelle regioni Friuli Venezia

Giulia e Valle d'Aosta, nonché nelle Province autonome di Trento e di Bolzano. Per le predette regioni e Province autonome non si applica inoltre, la lettera c) del presente comma.";

al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ovvero dei soggetti, di cui all'articolo 7, lettera gg-ter), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, 106, anche oltre la scadenza del 30 giugno e non oltre il 31 dicembre 2013»;

dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. All'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1- bis. Nei casi in cui la dichiarazione di dissesto sia adottata nel corso nel secondo semestre dell'esercizio finanziario, per il quale risulta non essere stato ancora validamente deliberato il bilancio di previsione o sia adottata nell'esercizio successivo, il Consiglio dell'ente presenta per l'approvazione del Ministro dell'interno, entro il termine di cui al comma 1, una ipotesi di bilancio che garantisca l'effettivo riequilibrio entro il secondo esercizio".

4-ter. All'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "Per gli anni dal 2008 al 2012" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2008 al 2014";

All'articolo 10-bis

l'articolo 10-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 10-bis. (Norma di interpretazione autentica dell'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)

1. Nel rispetto del patto di stabilità interno, il divieto di acquistare immobili a titolo oneroso, di cui all'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applica alle procedure relative all'acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonché alle permuta a parità di prezzo e alle operazioni di acquisto programmate da delibere assunte prima del 31 dicembre 2012 dai competenti organi degli enti locali e che individuano con esattezza i compendi immobiliari oggetto delle operazioni e alle procedure relative a convenzioni urbanistiche previste dalle normative regionali e provinciali». ;

dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:

"Art. 10-ter. (Composizione della Commissione per la finanza e gli organi degli enti locali)

1. All'articolo 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, è sostituito dal seguente: "1. Entro 10 giorni dalla data della delibera di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, nonché alla Commissione di cui all'articolo 155, la quale entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del piano, svolge la necessaria istruttoria anche sulla base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti. All'esito dell'istruttoria, la commissione redige una relazione finale, con gli eventuali allegati, che è trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti."

b) al comma 6, le parole: "al Ministero dell'economia e delle finanze" *sono soppresse*;

All'articolo 11

dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, gli uffici legali delle Regioni sono autorizzati ad assumere gratuitamente il patrocinio degli enti dipendenti, delle agenzie regionali e degli organismi istituiti con legge regionale per l'esercizio di funzioni amministrative delle regioni medesime.";

All'articolo 12

al comma 3, lettera c-quinquies), sopprimere le parole da: "Al fine di dare attuazione" fino alla fine della lettera.

1.1000 (testo 2 approvato)

I RELATORI

All'articolo 1, sostituire il comma 4, con il seguente:

" 4. Su segnalazione del collegio dei revisori dei singoli enti locali, la Procura regionale competente della Corte dei conti esercita l'azione nei confronti dei responsabili dei servizi interessati che, senza giustificato motivo, non hanno richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalità di cui al comma 2, ovvero non hanno effettuato, entro l'esercizio finanziario 2013, pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi. Nei confronti dei soggetti di cui al periodo precedente e degli eventuali corresponsabili, per i quali risulti accertata la responsabilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente. Sino a quando le sentenze di condanna emesse ai sensi della presente disposizione non siano state eseguite per l'intero importo, esse restano pubblicate, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, sul sito istituzionale dell'ente, con l'indicazione degli estremi della decisione e della somma a credito.";

al comma 14, dopo le parole: «responsabile finanziario dell'ente» aggiungere le seguenti: «ovvero da altra persona formalmente indicata dall'Ente, come previsto all'articolo 3, comma 6» ;

dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

"17-bis. All'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole "sono versate" sono sostituite dalle seguenti: "sono comunque ed inderogabilmente versate".

17-ter. All'articolo 6, comma 15-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135, è aggiunto il seguente periodo: " I contributi di cui al presente comma sono altresì esclusi dalle riduzioni a compensazione disposte in applicazione dell'articolo 6, comma 14, del presente decreto-legge".

17-quater. Agli enti locali che non hanno rispettato nell'anno 2012 i vincoli del patto di stabilità in conseguenza del pagamento dei debiti di cui al comma 1, la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lett. a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica limitatamente all'importo non imputabile ai predetti pagamenti.";

All'articolo 2

al comma 5, dopo le parole: «responsabile finanziario della Regione», aggiungere le seguenti: «ovvero da altra persona formalmente indicata dalla Regione, di cui all'articolo 3, comma 6». ;

al comma 6 dopo le parole: "residui passivi" inserire le seguenti: "in via prioritaria di parte capitale" e alla fine del comma aggiungere il seguente periodo: "Ogni regione provvede a concertare con le Anci e le Upi regionali il riparto di tali pagamenti". ;

All'articolo 5

dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

"Art. 5-bis (Cessione della garanzia dello Stato a favore di istituzioni finanziarie)

1. Senza aggravio dei potenziali oneri per l'erario, per consentire l'integrale pagamento dei debiti della Pubblica amministrazione maturati alla data del 31 dicembre 2012, nonché per motivate esigenze economico-finanziarie, il Ministero dell'economia e delle finanze può autorizzare la cessione di garanzia dello Stato a favore di istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie e internazionali.";

All'articolo 6

al comma 1, premettere il seguente: "01. Al comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 28 gennaio 2009, n. 2, sostituire le parole: «forniture e appalti» con le seguenti: «forniture, appalti e prestazioni professionali»;

al comma 1-bis, dopo le parole: "con le associazioni di categoria del sistema creditizio" inserire le seguenti: "e le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale";

al comma 1-ter, dopo le parole: "società" inserire le seguenti: ", inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196". ;

al comma 9, prima dell'ultimo periodo, aggiungere le seguenti parole: "Entro il 5 luglio 2013, le pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 pubblicano sul proprio sito internet l'elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali è stata effettuata comunicazione ai sensi del primo periodo del presente comma, indicando l'importo e la data prevista di pagamento comunicata al creditore. La mancata pubblicazione è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I dirigenti responsabili sono assoggettati altresì ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella certificazione del credito». Conseguentemente, all'ultimo periodo, sopprimere le parole: «del terzo periodo». ;

All'articolo 7

al comma 1, dopo le parole: "Forniture e appalti", aggiungere le seguenti: "e obbligazioni relative a prestazioni professionali,". Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: "forniture e appalti", aggiungere le seguenti: "e obbligazioni relative a prestazioni professionali";

al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: "possono indicare" con le seguenti: «devono indicare»;

- al comma 9-bis, aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche mediante la concessione nell'anno 2014 della garanzia dello Stato al fine di agevolare la cessione dei relativi crediti a banche e ad altri intermediari finanziari, nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica.";

All'articolo 10

al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente: "d) Non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, salvo che nelle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché nelle Province autonome di Trento e di Bolzano. Per le predette regioni e Province autonome non si applica inoltre, la lettera c) del presente comma.";

al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ovvero dei soggetti, di cui all'articolo 7, lettera gg-ter), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, 106, anche oltre la scadenza del 30 giugno e non oltre il 31 dicembre 2013»;

dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. All'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1- bis. Nei casi in cui la dichiarazione di dissesto sia adottata nel corso nel secondo semestre dell'esercizio finanziario, per il quale risulta non essere stato ancora validamente deliberato il bilancio di previsione o sia adottata nell'esercizio successivo, il Consiglio dell'ente presenta per l'approvazione del Ministro dell'interno, entro il termine di cui al comma 1, una ipotesi di bilancio che garantisca l'effettivo riequilibrio entro il secondo esercizio".

4-ter. All'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "Per gli anni dal 2008 al 2012" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2008 al 2014";

All'articolo 10-bis

l'articolo 10-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 10-bis. (Norma di interpretazione autentica dell'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)

1. Nel rispetto del patto di stabilità interno, il divieto di acquistare immobili a titolo oneroso, di cui all'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applica alle procedure relative all'acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonché alle permuta a parità di prezzo e alle operazioni di acquisto programmate da delibere assunte prima del 31 dicembre 2012 dai competenti organi degli enti locali e che individuano con esattezza i compendi immobiliari oggetto delle operazioni e alle procedure relative a convenzioni urbanistiche previste dalle normative regionali e provinciali». ;

dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:

"Art. 10-ter. (Composizione della Commissione per la finanza e gli organi degli enti locali)

1. All'articolo 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, è sostituito dal seguente: "1. Entro 10 giorni dalla data della delibera di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, nonché alla Commissione di cui all'articolo 155, la quale entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del piano, svolge la necessaria istruttoria anche sulla base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti. All'esito dell'istruttoria, la commissione redige una relazione finale, con gli eventuali allegati, che è trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti."

b) al comma 6, le parole: "al Ministero dell'economia e delle finanze" *sono soppresse*;

All'articolo 11, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

" Fatte salve le previsioni dell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dai commi 1 e 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di dare piena applicazione secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 118 del 2012 al nuovo regime regolatore dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Autonoma della Sardegna, disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 834, della legge n. 296 del 2006, tenendo conto degli stanziamenti di competenza e cassa allo scopo previsti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e nel bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze concorda con la Regione Autonoma della Sardegna, con le procedure di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le modifiche da apportare al Patto di stabilità interno per la regione Sardegna".

All'articolo 11

dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, gli uffici legali delle Regioni sono autorizzati ad assumere gratuitamente il patrocinio degli enti dipendenti, delle agenzie regionali e degli organismi istituiti con legge regionale per l'esercizio di funzioni amministrative delle regioni medesime.";

All'articolo 12

al comma 3, lettera c-quinquies), sopprimere le parole da: "Al fine di dare attuazione" fino alla fine della lettera.